

TRIBUNALE DI ROMA  
SEZIONE FALLIMENTARE

Procedura R.G. n° 1/2022 avente ad oggetto: Composizione della crisi da sovraindebitamento ex L. 3/2012 - Piano del Consumatore proposto da LO PRESTI Benedetto  
Il Giudice Delegato dott. Francesca Vitale

vista l'istanza del ricorrente LO PRESTI Benedetto (nato a Roma il 15 aprile 1954 ed ivi residente in Piazza Oreste Tommasini 20 c.f. LPRBDT54D15H501I) del 03.01.2022 per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 12 bis, l. 3/2012;

rilevato che il debitore in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un piano contenente le previsioni di cui al comma 1 dell'art. 7 l. 3/2012;

letta la relazione dell'OCC del 22.12.2012 a firma dell'Avv. Luciana Gerardi;

Ritenuta la competenza territoriale di questo Tribunale, atteso che il ricorrente risiede in Roma;

rilevato:

- che il ricorrente è un "consumatore" ex art. 6 l. 3/2012, in quanto persona fisica che ha assunto le obbligazioni esclusivamente per scopi personali del tutto estranei ad attività imprenditoriali o professionali, e che versa in uno stato di sovraindebitamento;
- che non sussistono in capo al ricorrente le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 l. 3/2012, in quanto lo stesso debitore:

non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal predetto provvedimento di legge;

non risulta aver fatto ricorso, nei cinque anni precedenti, ai procedimenti per la composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 3/2012. Riguardo a quest'ultima condizione si evidenzia che, in ragione della sua ratio, l'art. 7 comma 2 lett b) della l. 3/2012 è da intendersi come volto a precludere la presentazione di una nuova domanda nel caso in cui il debitore, nei cinque anni precedenti alla domanda, abbia beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura, circostanza questa che non ricorre allorquando il precedente procedimento si sia concluso con una dichiarazione di inammissibilità per criticità poi superate con la nuova domanda (Cass. Civ., Sez. I, 26 Novembre 2018, n. 30534. Pres. Didone. Est. Pazzi; Trib. La Spezia, 30.10.2018 Est. Gaggioli). Ebbene, nel caso in esame, non ricorre la preclusione in rilievo in quanto il piano presentato in questa sede supera la criticità posta a fondamento della dichiarazione di inammissibilità che ha concluso il precedente procedimento (provvedimento del 19.11.2020 del Tribunale di Roma - RG. 7/2020), ossia l'erronea indicazione del credito nei confronti della INTESA SAN PAOLO SPA afferente al rapporto OE54061397031 come privilegiato ed in quanto tale ingiustamente preferito nella soddisfazione proposta nel precedente piano agli altri creditori chirografari;

- che l'OCC, pur rilevando il mancato riscontro da parte di alcuni degli Enti consultati a conferma di parte della documentazione prodotta dal debitore (punto 7, pag. 12, Relazione OCC del 22.12.2021), ha concluso attestando la completezza e la veridicità della documentazione in atti, ritenendola comunque sufficiente: a consentire la corretta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale dell'istante e del suo nucleo familiare; ad accertare che, allo stato, non emergono atti compiuti dal debitore in frode ai creditori nell'ultimo quinquennio e che sussiste la meritevolezza del debitore ad accedere al piano, rispondente ai requisiti di legge;

- ritenuto che, ai fini dell'esatto accertamento di quanto sopra ed a fronte del mancato riscontro di alcuni Enti interrogati a conferma della documentazione prodotta dal debitore all'OCC, si rende essere necessario integrare la documentazione in atti anche ai sensi dell'art. 15, comma 10, l. 3/2012, limitatamente a tali enti e per quanto di interesse in questa sede;

-che non risulta agli atti una specifica elencazione degli Enti che non avrebbero riscontrato la richiesta di informazioni dell'OCC, né risultano specificate le banche dati e i dati stessi (dettagliati



per ciascuna banca dati) per cui si richiede l'autorizzazione all'accesso, né invero risulta la rilevanza di tali dati ai fini del presente procedimento;

- ritenuto che -attesa la pendenza della procedura esecutiva finalizzata al pignoramento presso terzi attivata dalla Compass Banca Spa la cui prosecuzione, nelle more del presente procedimento, potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano ed attesa l'assenza di atti in frode ai creditori- si possa disporre cautelativamente la sospensione della detta procedura esecutiva r.g.e. n. 9407/2021 pendente innanzi il Tribunale di Roma in danno al debitore istante Lo Presti Benedetto;

- visti gli artt. 12 *bis* e segg. della l. 3/2012;

**P.Q.M.**

Dispone allo stato la sospensione della procedura esecutiva di pignoramento presso terzi r.g.e. n. 9407/2021 2021 pendente innanzi il Tribunale di Roma in danno al debitore istante Lo Presti Benedetto;

Concede termine all'OCC di giorni 10 dalla comunicazione del presente provvedimento per il deposito di elenco esatto degli Enti da cui non ha ricevuto riscontro con precisazione delle banche dati e dei dati per cui si richiede accesso e della rilevanza degli stessi;

Fissa l'udienza del 15.9.2022 ore 12.00 ai fini della eventuale successiva omologa ai sensi del comma 1 dell'art. 12 bis l. 3/2012, disponendo che il piano proposto e il presente provvedimento, così come eventualmente aggiornati sulla base della documentazione ulteriormente reperita, siano comunicati a cura dell'OCC a tutti i creditori almeno 30 giorni prima dell'udienza;

Dispone che della domanda, come eventualmente modificata, e del presente decreto sia data pubblicità mediante il sito [www.tribunale.roma.it](http://www.tribunale.roma.it);

Si richiede deposito di copia di cortesia della documentazione allegata agli atti del procedimento;

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni a parte proponente e all'OCC.

Roma, 09.05.2022.

Il Giudice  
dott. Francesca Vitale

